

CAPITOLATO D'ONERI:

Procedura in economia mediante cottimo fiduciario (in attuazione del combinato disposto dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., oltreché degli artt. 9, lett. b e 14, comma 1, del vigente Regolamento Aziendale per l'acquisto dei beni e servizi da eseguirsi in economia, approvato con atto di G.E. n. 3.4 del 24/06/2011) per la fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta occorrente agli immobili del COeSO SdS Grosseto per il periodo di tre anni, presumibilmente dal 01 luglio 2013 al 30 giugno 2016.

Codice CIG n. ZEC09FD2D7

Per accettazione
(timbro e firma)

COeSO
SDS GROSSETO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto un accordo quadro per la fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta occorrente agli immobili del COeSO SdS Grosseto per il periodo di tre anni e, presumibilmente, dal 01/07/2013 al 30/06/2016;
2. con il termine di accordo quadro (art. 59 del D.Lgs. n. 136/06) si intende l'accordo con il quale sono patuite, in via preventiva, le condizioni generali per eventuali futuri contratti applicativi inerenti la fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta indicati nell'elenco denominato allegato n.3bis. I singoli contratti applicativi, generati dall'accordo quadro, avranno la forma di semplice "ordinativo" e si intendono conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell' Impresa. L'ordinativo si concretizza con l'emissione di apposito buono d'ordine, il quale sarà trasmesso al contraente. Per quanto sopra, i singoli ordinativi sono firmati dal Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente dell'Unità Funzionale Servizi Socio Sanitari Residenziali di COeSO SdS Grosseto, o da un suo delegato;
3. l'accordo quadro non costituisce alcun impegno da parte di COeSO SdS ad acquistare la merce e, pertanto, l'impresa aggiudicataria non ha diritto di avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla sottoscrizione di alcun contratto applicativo;
4. l'importo totale presunto della fornitura, per il periodo suddetto, è di 12.000,00 oltre I.V.A per l'intero triennio. Tale importo non costituisce diritto dell'aggiudicatario ad affidamenti fino al raggiungimento di tale cifra, rappresentando questo un importo massimo presunto. Pertanto le quantità di materiale stimato non sono da considerarsi vincolanti ai fini contrattuali e quindi non impegnative circa l'effettivo fabbisogno. Il numero preciso per ogni articolo sarà oggetto di definizione nell'ambito del singolo ordine specifico per cui i valori totali definitivi oggetto di somministrazione potranno subire variazione in aumento o in diminuzione rispetto le quantità indicate nell'allegata tabella;
5. l'elenco dei materiali da fornire è contenuto nell'elenco prezzi denominato Allegato n.3 bis.

Art. 2 – ALTRE FORNITURE

1. Nell' eventualità che ci fosse la necessità di acquistare materiale non compreso nel computo metrico, la ditta appaltatrice dovrà presentare all'ufficio amministrativo dell'Unità Funzionale Servizi Socio Assistenziali Integrati di COeSO SdS Grosseto il preventivo di spesa che dovrà essere allegato al buono di ordinazione redatto dall'Ufficio stesso;
2. la congruità dei prezzi offerti verrà valutata a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, il quale, nel caso in cui l'offerta non fosse ritenuta conveniente, si riserva l'espressa facoltà di affidare la fornitura ad altra impresa operante sul mercato attraverso il metodo di acquisto su MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) come stabilito dal D.Lgs.163/2006.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata per un periodo di tre anni dal 01/07/2013 al 30/06/2016 e, comunque, per la durata di 36 mesi dalla stipula del contratto;

Per accettazione
(timbro e firma)

2. l'appalto ha inizio a decorrere dall'aggiudicazione della fornitura fino ad esaurimento della disponibilità economica;
3. la fornitura è affidata a condizione che la ditta dichiarerà in sede di gara l'invariabilità dei prezzi per l'intero periodo di vigenza dell'accordo quadro;
4. nel formulare l'offerta, la ditta deve dichiarare di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel capitolato che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

Art. 4 – MODALITA' DELLE FORNITURE E REPORTISTICA

1. Salvo l'art. 5 del presente capitolato gli ordinativi di cui all'art. 1 potranno avere inizio in seguito alla stipula dell'accordo quadro e avranno termine con l'esaurimento delle risorse disponibili o, in ogni caso, alla scadenza del periodo dell'appalto;
2. l'appaltatore dovrà garantire la fornitura della merce richiesta secondo la normale reperibilità sul mercato: ogni ritardo non giustificato sarà da ascrivere alla responsabilità del fornitore (cfr. art. 11);
3. per ogni fornitura la ditta dovrà emettere bolla di consegna dalla quale si evince la quantità di materiali, la descrizione del prodotto, il prezzo applicato e l'importo complessivo;
4. una copia della bolla dovrà essere rilasciata al personale di COeSO SdS Grosseto ricevente la fornitura, al momento della consegna, e la stessa dovrà riportare data e firma leggibile di colui che ritira i materiali;
5. con cadenza mensile la ditta aggiudicataria potrà inviare la richiesta di pagamento riportante gli estremi delle bolle e, previa approvazione da parte del Responsabile del Procedimento, l'ufficio competente provvederà alla liquidazione della fattura, previa verifica di regolarità contributiva secondo la normativa vigente in materia;
6. l'ordinativo di cui all'art.1 potrà essere consegnato a mano, inviato tramite posta elettronica certificata, via fax o posta ordinaria, all'indirizzo che la ditta appaltatrice avrà indicato per le comunicazioni, in sede di domanda di partecipazione;
7. le consegne andranno effettuate presso gli uffici e/o i luoghi indicati dal Responsabile dell'Esecuzione, o ritirate direttamente dal personale addetto di COeSO SdS presso la rivendita, nel termine di un giorno dalla comunicazione dell'ordinativo;
8. le quantità di acquisti ipotizzate nel triennio di riferimento sono state stimate in base ad un fabbisogno presunto, pertanto non costituiscono obbligo contrattuale da parte di COeSO SdS, Grosseto il quale sarà libero di operare acquisti per quantitativi diversi applicando i prezzi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria;
9. sono da intendersi incluse nelle condizioni contrattuali le spese di imballo, trasporto, scarico per le quali nessun aggravio potrà essere addebitato alla stazione appaltante.

Art. 5 – ESECUZIONE DELL'ACCORDO

1. In caso di urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art.11 comma 9 del D.Lgs 163/2006, le forniture potranno avere inizio anche nelle more contrattuali (esecuzione anticipata), subito dopo la comunicazione dell'aggiudicazione;

Per accettazione
(timbro e firma)

2. qualora l'amministrazione ritenga di riaggiudicare il contratto, il privato contraente è tenuto a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente, in regime di "prorogatio" e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente.

Art. 6 – QUALITA' DEI MATERIALI

1. Tutti i materiali relativi a detta fornitura potranno provenire dalla località che la Ditta aggiudicataria riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio dei funzionari dell'Ente appaltante, siano riconosciuti della migliore qualità e non presentino difetti né apparenti né latenti che ne alterino la durata e la resistenza.

Art. 7 – CLAUSOLA CONSIGNIP

Nel caso in cui venga attivata una convenzione Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche e integrazioni che preveda prezzi Consip più bassi rispetto a quelli offerti dall'impresa appaltatrice che risulta aggiudicataria della fornitura oggetto del contratto, è facoltà dell'Azienda committente richiedere alla Ditta stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli Consip.

Art. 8 – GESTIONE DEI RESI

Qualora dal controllo di corrispondenza tra la nota di consegna, l'ordinativo e la merce, oppure da collaudi o utilizzi successivi, il COeSO – SdS Grosseto rileva:

- 1) difformità della quantità (quantità dell'articolo consegnato **maggiore** della quantità dell'articolo ordinato);
- 2) difformità della qualità (articolo **non ordinato** o articolo **difforme, viziato, difettoso**), ne dà immediata comunicazione alla ditta aggiudicataria, via fax o e-mail, dando inizio alla procedura di reso.

L'Impresa appaltatrice in questi casi deve:

- a) ritirare la merce senza alcun addebito nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal giorno dell'invio della segnalazione della non conformità della merce;
- b) provvedere alla sostituzione della merce difforme con quella effettivamente ordinata e esente da vizi e/o difformità, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle penali previste dal successivo Art. 13. La ditta aggiudicataria deve procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso sia già stata fatturata.

Art. 9– GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. La ditta appaltatrice del servizio di che trattasi è obbligata a presentare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti

Per accettazione
(timbro e firma)

- percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; nelle forme e con le modalità di cui all'art.113 D.Lgs. 163/2006;
2. la cauzione definitiva è presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla impresa, del pagamento di ogni addebito a carico della stessa in conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione o risoluzione;
 3. la cauzione definitiva sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata ogni volta che l'Ente appaltante operi su di essa prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto;
 4. ove tale integrazione non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di COeSO SdS Grosseto, questi avrà la facoltà di risolvere il contratto;
 5. la cauzione definitiva sarà svincolata alla fine dell'appalto e comunque non prima della regolazione di ogni dare-avere;
 6. la cauzione definitiva dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto;
 7. l'accertamento dei danni avverrà in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento ed il referente della Ditta aggiudicataria, mediante predisposizione di verbale di rilievo che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 10 – RESPONSABILE OPERATIVO DELLA FORNITURA

1. L'impresa appaltatrice deve comunicare al Direttore dell'Esecuzione, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del responsabile operativo cui è demandata l'esecuzione della fornitura. Il responsabile operativo avrà il compito, in nome e per conto della Ditta appaltatrice, di assicurare la rispondenza della fornitura a quanto previsto dalla presente specifica tecnica e alle istruzioni impartite dai tecnici dell'Ente;
2. Il COeSO SdS Grosseto, fermo il proprio diritto di controllare la fornitura, comunicherà le proprie osservazioni e i propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al responsabile operativo;
3. il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla Stazione appaltante il proprio recapito telefonico aziendale al fine di consentire una facile reperibilità, per ogni evenienza e comunicazione, durante l'esecuzione dell'appalto;
4. in caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della ditta appaltatrice indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti;
5. in particolare il responsabile operativo avrà il compito di:
 - a. organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'appaltatore;
 - b. garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione della fornitura;
 - c. garantire il rispetto dei termini degli approvvigionamenti.
6. la Stazione appaltante potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati.

Art. 11 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Per accettazione
(timbro e firma)

1. L'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
2. l'impresa dovrà esibire in qualsiasi momento ad una semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti, dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione del presente appalto;
3. la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente attuare, nei confronti dei proprio dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'aggiudicazione ed alle successive modifiche e integrazioni;
4. l'Ente appaltante, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione alla ditta dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori;
5. nel caso di irregolarità contributive e retributive dell'appaltatore, la Stazione Appaltante potrà applicare il potere sostitutivo di cui agli artt. 4 e 5 DPR 207/2010.

Art. 12– CONTROLLI

1. L'Ente appaltante effettuerà attraverso il Direttore dell'Esecuzione o il personale dell'Ufficio Amministrativo, il controllo del servizio, sia durante il suo espletamento, sia l'esito, esaminando ogni elemento utile alla valutazione del corretto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato;
2. la ditta appaltatrice deve assicurare tutta la collaborazione necessaria, fornendo se del caso ogni chiarimento richiesto.

Art. 13 – PENALI ED ESECUZIONE DEL DANNO

1. In caso di prestazioni non soddisfacenti o di ritardi non giustificati dalla normale reperibilità sul mercato della merce richiesta (cfr art. 4), nonché nell'espletamento delle prestazioni aggiuntive concordate (cfr. art. 2), e comunque in ogni inadempienza o difformità dagli obblighi contrattuali, l'Ente appaltante potrà, a suo esclusivo giudizio, richiedere all'impresa la ripetizione della fornitura, ovvero il suo completamento, ovvero, la rimozione delle irregolarità ravvisate. L'impresa dovrà provvedere nei tempi e nei modi indicati, fermo restando che per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille del valore complessivo dell'accordo, da detrarre dalle fatture o dalla cauzione definitiva, ai sensi dell'art.298 del DPR 207/2010;
2. i termini di adempimento delle prestazioni richieste sono stabiliti dal Direttore dell'Esecuzione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello quantitativo e qualitativo;

Per accettazione
(timbro e firma)

3. per l'applicazione della penale, l'Ente appaltante invia comunicazione della contestazione direttamente e formalmente all'aggiudicataria – per raccomandata o via fax – evidenziando i fatti rilevati, invitando l'aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Ove l'aggiudicatario non replichi nei termini previsti o fornisca elementi di risposta giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, al soggetto aggiudicatario stesso, la relativa penale;
4. le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora di altri atti o procedimenti giudiziari;
5. le penalità non escludono il risarcimento dei danni materiali o di immagine derivanti dalla mancata o non conforme esecuzione della fornitura;
6. verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente affidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti e nei tempi indicati, l'Ente appaltante avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spesa dell'impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
7. nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea della fornitura se non espressamente richiesto dall'Ente appaltante.

Art. 14 – FATTURAZIONI, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

1. La fatturazione delle prestazioni eseguite dovrà essere effettuata periodicamente (cfr. art. 4 comma 5) previa verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione;
2. ogni singola fattura sarà liquidata entro 60 giorni dalla data di emissione dopo aver riportato il visto di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento attestante la regolarità della fornitura, e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;
3. ai sensi della L.136/2010 – art.3 comma 8- e s.m.i., l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare al COeSO SdS Grosseto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Grosseto della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
4. per poter procedere al pagamento, sulle fatture vi dovrà essere riportata la seguente annotazione :
"CIG n. ZEC09FD2D7, IBAN _____ dichiarato nel rispetto all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.".

Per accettazione
(timbro e firma)

Art. 15 – CESSIONE DEL CREDITO

1. Al fine di assicurare che, durante l'esecuzione del servizio, all'appaltatore non vengano a mancare i mezzi finanziari per l'esecuzione dello stesso, la stazione appaltante dispone il divieto della cessione del corrispettivo dell'appalto, anche in deroga all'art. 1260 del Codice Civile.
2. La stazione appaltante può derogare a tale divieto allorché la stessa ritenga che tali atti non possano arrecare nessun nocumento all'esecuzione del servizio.
3. In quest'ultimo caso, l'appaltatore, per la cessione del proprio credito nei confronti della stazione appaltante, dovrà attenersi a quanto dispone l'art. 117 D.lgs 163/2006 (Codice dei contratti) circa le modalità della notifica dell'atto con il quale è stata disposta la cessione del credito, che può essere rifiutata ai sensi di quanto dispone il comma 3 del richiamato articolo.
4. Ogni cessione di credito disposta in violazione del presente articolo non potrà produrre effetti nei confronti della stazione appaltante.

Art. 16– RESPONSABILITA'

1. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che in virtù delle prestazioni eseguite potrebbero verificarsi alla persona dell'assuntore o alle persone di cui si avvale, né per gli incidenti che potrebbero derivare ai medesimi per causa di servizio;
2. la ditta aggiudicataria è responsabile per tutti i danni eventuali arrecati a terzi ed all'Ente appaltante, dipendenti dall'attività svolta in esecuzione dell'appalto;
3. in caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio dell'Ente appaltante, il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell'impresa appaltatrice, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento farà eseguire d'ufficio le prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva;
4. l'impresa è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio connesso, di conseguenza risponderà nei confronti dell'Ente e dei terzi per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. E' fatto dunque obbligo all'impresa di mantenere l'Ente appaltante indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati.

Art. 17 – RECESSO

1. L'Ente appaltante si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta ed accettata dall'appaltatore, di recedere dal contratto in ogni momento, mediante lettera raccomandata;
2. in tal caso spetterà all'appaltatore il pagamento delle fatture relative a forniture regolarmente eseguite;
3. non trova applicazione l'art.134 del D.Lgs 163/2010, né l'art. 302 comma 5 del DPR 207/2010, in tema di recesso dell'appaltatore, trattandosi di accordo quadro (cfr. art.1).

Per accettazione
(timbro e firma)

Art. 18 – VERIFICA D’UFFICIO DELLE DICHIARAZIONI

1. Le dichiarazioni rese saranno puntualmente verificate d’ufficio;
2. qualora le dichiarazioni rese non siano corrispondenti a quanto verificato, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla applicazione della sanzioni ammesse dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 19 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE

1. Ai sensi dell’art. 118 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. non è ammesso il subappalto;
2. è vietata la cessione, anche parziale del contratto;
3. nei casi di modificazione soggettive dell’esecutore del contratto si applica quanto previsto dall’art.116 del D.Lgs 163/2006.

Art. 20 – RISOLUZIONE

1. L’ente appaltante ha facoltà di risolvere l’accordo ai sensi dell’art.1456 c.c., a rischio e danno dell’impresa aggiudicataria con riserva di risarcimento del danno, qualora i servizi non vengano effettuati secondo quanto pattuito e l’impresa, diffidata per iscritto ai sensi dell’art.1454 c.c. alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di 10 giorni dalla relativa comunicazione a sanare le inadempienze contrattuali;
2. dopo la terza diffida formulata con apposite separate note per la medesima tipologia di inadempimento, l’ente potrà procedere alla risoluzione del contratto;
3. nel caso in cui l’inadempimento o il presupposto per la risoluzione contrattuale si verifichi prima della stipula del contratto, l’aggiudicazione verrà revocata, l’impresa non avrà diritto a nessun riconoscimento economico a nessun titolo e l’ente potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, salvo il maggior danno subito;
4. si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui:
5. l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% dell’importo complessivo stimato dell’accordo quadro;
6. la ditta aggiudicataria rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazione eventuali modifiche richieste dalla stazione appaltante;
7. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l’efficienza delle prestazioni o siano tali da arrecare danno alla Stazione appaltante;
8. inoltre in caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456c.c., salvo il diritto dell’Ente appaltante di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti;
9. il contratto avrà un espresso richiamo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., il mancato rispetto di tale norma da parte dell’appaltatore determina, ai sensi dell’ art. 3 – comma9/bis – della L.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la risoluzione di diritto del contratto;

Per accettazione
(timbro e firma)

10. è sempre facoltà di COeSO SdS Grosseto di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;
11. la risoluzione del contratto è notificata da COeSO SdS Grosseto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione;
12. l'impresa appaltatrice non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti all'Ente appaltante dalla risoluzione del contratto;
13. la segnalazione dell'inadempimento che comporta la risoluzione in danno, deve essere effettuata nel rispetto del procedimento meglio descritto all'art. 163 D.Lgs. 163/2006.

Art. 19 – FALLIMENTO DELL'IMPRESA

1. In caso di fallimento dell'impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il COeSO SdS Grosseto si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 20 – SPESE

Qualsiasi spesa inerente al presente contratto è a carico dell'impresa appaltatrice, mentre quella di eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), applicata a norma di legge, è a carico di parte committente.

Art. 21 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Salva l'applicazione dell'art.5 del presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'accordo quadro entro il termine specificato nella lettera di aggiudicazione definitiva nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 D.Lgs. 163/2006, successivamente all'espletamento dei controlli di cui all'art.38 del medesimo decreto;
2. qualora i controlli sui requisiti generali di cui al predetto art. 38, nonché quelli sulle regolarità contributiva, non vadano a buon fine, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'appalto e alla escussione della cauzione provvisoria.

Art. 22 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono conosciute e accettate, da parte della ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato, della lettera di invito, di ogni documentazione inerente, compresi gli allegati tecnici. Queste si devono pertanto intendere ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del codice civile.

Art. 23 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per accettazione

(timbro e firma)

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006, L.R.T. 38/2007, D.Lgs. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii., e comunque alle vigenti disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi.

Art. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia su diritti derivanti dall'esecuzione del presente affidamento oppure in caso di conflitto sulla interpretazione o applicazione delle clausole contrattuali le parti, su richiesta scritta di una di esse, si incontrano per tentare un accordo bonario; tale tentativo di composizione è obbligatorio e propedeutico per l'eventuale successiva attivazione di un contenzioso.

Per la validità dell'incontro sono necessarie la presenza dei firmatari del contratto o di loro sostituti ai quali sia conferito potere contrattuale e di transazione nella materia.

Il verbale, firmato dall'estensore e dai firmatari del contratto o loro sostituti regola la controversia.

Mancando la composizione della controversia, le parti avranno facoltà di rivolgersi al Tribunale di Grosseto.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall'impresa aggiudicataria in occasione della partecipazione alla gara sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda committente e della stipula e gestione del presente atto.

In relazione al trattamento dei predetti dati, si fa riferimento al vigente Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Responsabile del Procedimento è il responsabile dell'U.F.Servizi Socio Sanitari Residenziali di COeSO SdS Dott.ssa Renza Capaccioli. Tel. 0564.439221 – r.capaccioli@coesoareagr.it
2. Direttore dell'esecuzione è il responsabile dell'U.F.Servizi Socio Sanitari Residenziali di COeSO SdS Dott.ssa Renza Capaccioli. Tel. 0564.439221 – r.capaccioli@coesoareagr.it

Per accettazione

(timbro e firma)
